

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

A.S.2022/2023

Approvato con delibera n. 6 della seduta del Consiglio d'Istituto del 20 dicembre 2022 recepito il parere favorevole del Collegio dei docenti del 13 dicembre

Art. 1 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

2. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle richieste dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed alla funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve – preliminarmente - accertare l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. Sarà seguito il principio dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

5. Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste da quanto sopra indicato, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, per:

-garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

-realizzare particolari progetti didattici;

-progetti autorizzati nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON Scuola, FESR, POR, PNRR. PA DIGITALE 2026...;

-realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

-garantire l'aggiornamento/formazione del Personale docente ed ATA.

Con gli stessi si possono stipulare, in base alla normativa vigente ed a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali scelte dal Dirigente scolastico in modo alternativo:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- c) apposite Convenzioni/Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi (formazione a cura di esperti, tutor, noleggi ecc.).

Con riferimento alla Nota MIUR n°34815 (Nota Progetti PON-FSE) del 2 agosto 2017, l'Istituzione scolastica può infatti stipulare, in alternativa ai contratti di prestazione d'opera, apposite convenzioni (e/o Accordi di partenariato, Protocolli di intesa) con altre Amministrazioni pubbliche e/o con Enti privati del territorio, Associazioni, Università ed organismi di Formazione professionale regionale, Enti di formazione con esperti della materia, Enti accreditati dal MIUR ecc.o al fine di garantire, l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la

realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, compresi i progetti europei PON-FSE.

6. Oltre alle disposizioni sopra richiamate, si fa presente che nell'attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON-FSE), possono essere stabilite disposizioni specifiche a cura dell'Autorità di Gestione finalizzate a garantire l'efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, sono definite disposizioni particolari nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale.

Art. 2 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie annualmente assegnate, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti (interni e/o esterni) e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul proprio sito web.

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

a) Manifestazione di interesse: attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Istituzione scolastica per la ricognizione di professionalità interne corrispondenti allo specifico percorso formativo e/o progetto richiesto. L'avviso conterrà criteri specifici e predeterminati di selezione. Il personale docente interessato potrà presentare il proprio CV corredato da titoli ed idonea documentazione che attesti la coerenza degli stessi con la professionalità richiesta;

b) Avviso di selezione per esperti esterni (da pubblicare sul sito web). Nel caso in cui il procedimento descritto nel punto precedente abbia dato esito negativo (per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro), la scuola può individuare personale esterno attraverso due procedure alternative:

- Ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime, utilizzando docenti di altre Istituzioni Scolastiche (art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, DPR 275/99, L.107/2015);

- stipulare contratti di lavoro autonomo (prestazione professionale e/o occasionale) con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01;

b) Avviso di selezione tramite procedura negoziale attuata secondo le disposizioni di Legge a riguardo aperto ad associazioni specifiche riconosciute, enti, onlus, albi professionali e/o fondazioni che garantiscano la specifica professionalità di esperti esterni;

2. Fermo restando la possibilità di pubblicare bandi per esperti esterni di validità pluriennale (di norma triennale) con la formulazione di una relativa graduatoria di merito degli aspiranti conforme ai criteri dell'avviso stesso, il periodo massimo di validità della sottoscrizione del relativo contratto in regime privatistico è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

3. Il contratto è stipulato con esperti o Enti di Formazione che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni

4. Requisiti di ammissibilità per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico tramite AVVISO DI SELEZIONE indicati in ordine di priorità. Ad ogni curriculum vitae viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

- a) titolo di studio coerente con le attività da svolgere;
- b) qualificazione professionale;
- c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
- e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado.

6. Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico tramite Avvisi pubblici:

E' confermata la possibilità di affidare a soggetti giuridici esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità e/o specificità (Università, Associazioni, Enti accreditati dal MIUR, Enti di formazione esperti in materia, attività di tutoraggio o noleggio di particolari servizi ecc.). In questi casi il soggetto giuridico da coinvolgere deve essere selezionato attraverso le procedure negoziali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 56/2017, art. 36 (affidamento diretto, procedura negoziata ecc.). Per quanto riguarda i criteri di selezione si stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dagli Enti di formazione, Associazioni, ecc. e che danno titolo a precedenza, come sinteticamente riportato:

-accreditamento di soggetto qualificato per svolgere la formazione;

-riconoscimento quale ente certificatore;

-esperienze di collaborazione documentata con MIUR, Scuole, Enti, Università, associazioni professionali o altro, pertinenti con il Bando;

-esperienze nell'organizzazione di convegni e seminari, master, corsi di preparazione ai concorsi, corsi di formazione post-universitari ecc.... a livello regionale/nazionale/europeo

-competenze ed esperienza professionale del personale iscritto all'organizzazione, ente ecc.... o che svolgerà l'attività sulla disciplina/settore;

-pubblicazioni.

Per particolari attività, la partecipazione alla selezione tramite bando potrà richiedere la predisposizione di un progetto formativo. La qualità del progetto sarà valutato rispetto a:

- a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale rispetto all'offerta formativa già in essere e di integrazione con altri progetti della scuola
- b) Innovatività e qualità pedagogica della proposta

7. Gli avvisi/bandi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

-l'oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e conclusione della prestazione;

-il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;

-il corrispettivo proposto per la prestazione.

8. Con riferimento al personale interno della Scuola (ATA, Tutor, etc.), sulla base dei criteri di selezione sopra esposti, si procederà alla compilazione di una graduatoria. In base alla posizione occupata in essa, il Dirigente Scolastico conferirà al docente interno uno specifico compito aggiuntivo mediante apposita lettera d'incarico.

9. Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale posti a carico dell'Istituzione Scolastica dall'art. 48 D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e dal D. Lgs. 33/2013.

Art. 3 – Individuazione degli esperti esterni

1. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula. A parità di punteggio ottenuto, sarà collocato in precedenza nella graduatoria di merito l'esperto con minore età anagrafica;
2. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal DS o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico;
3. Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali (ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento all'art.2 punto 5), alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili. Esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto;
4. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario e alle modalità di svolgimento delle attività didattiche così come determinate, nell'ambito della propria autonomia gestionale, dall'Istituto;
5. I criteri indicati nei punti precedenti sono applicabili anche al personale della scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, ove previsto, assoggettarsi al bando. Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l'area progettuale interessata.
6. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto/ente il contratto, purché la situazione prospettata (esperto e/o ente) sia ritenuta idonea per l'attività da svolgere.
7. Si prescinde da operazioni di ulteriore selezione, in presenza di graduatorie pluriennali definitive approvate negli anni precedenti che conservano la loro validità.
8. Esperti madrelingua con riferimento alle azioni PON-FSE (Nota MIUR n° 38115 del 18 dicembre 2017). Per gli esperti madrelingua, le azioni FSE stabiliscono che, nei percorsi di formazione di lingua straniera, la priorità deve essere data ai docenti madrelingua, ovvero a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo. In caso di assenza di candidature di esperti "madrelingua" secondo la definizione di cui sopra, l'Istituzione scolastica può far ricorso ad esperti "non madrelingua" che siano in possesso della laurea in lingue straniere conseguita in Italia, ma la scelta dovrà comunque tenere conto esclusivamente della lingua oggetto della tesi di laurea.

Art.4- Interventi di esperti meramente occasionali (Art. 7 – Circ. F.P. 2/2008)

Non si soggiace alle procedure comparative per la scelta dell'esperto interno/esterno (di cui all'art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165) né all'adempimento degli obblighi di pubblicità se trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazione a convegni, seminari, singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili). Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici

Art.5 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni – Aggiornamenti di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 applicabili dal 1° Gennaio 2018

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con l'art. 8 e art. 22 comma 12 ha abrogato alcuni precedenti obblighi a decorrere dal 1 gennaio 2018. In particolare da tale data (ai sensi dell'art.53 c. 12 D.L.165/2001 novellato dall'art. 8 e art. 22 c. 12 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, sono tenute a comunicare in via telematica al sistema integrato www.perlapa.gov.it, nel termine di quindici giorni al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, l'istituto scolastico ha obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

2. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti richiedenti. Al fine dell'applicazione dell'art. 1, cc. 123 e 127, della L. 662/96, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, i dati di cui agli artt. 15 e 18, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

Art. 6– Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il Dirigente scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- le parti contraenti;
- il progetto inserito nel PTOF al quale il contratto fa riferimento;
- gli estremi della Determina a Contrarre e dell'atto di individuazione ovvero dell'approvazione della graduatoria di merito definitiva del bando di selezione;
- la dichiarazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di conflitti, anche potenziali, di interesse;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- la copertura finanziaria, la provenienza dei fondi e l'aggregato di spesa nel Programma Annuale;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la presentazione al termine dell'attività di:
 - fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale;
 - apposito registro di firma con l'indicazione particolareggiata degli interventi svolti;
 - relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- la previsione che in caso di controversie la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si radica in Catanzaro per la materia in ambito amministrativo e al tribunale di Paola per le materie di lavoro.

- l'impegno del contraente al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'informativa privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi avvisi.

4. Il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione
(compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche)

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00
Attività di non insegnamento docente (da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di € 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art. 7– Risoluzione del contratto, recesso e norme sulla privacy

1. L'Istituto ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. L'istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati, ovvero per insorgenza di incompatibilità successive alla stipula del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'istituto può avere diritto al risarcimento del danno conseguente. Si applicano, in caso di necessità, le norme di cui all'art. 2237 del Codice Civile. Eventuali motivi di assenza da parte dell'Esperto, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno l'interruzione del rapporto e la sostituzione dell'incaricato con altro esperto esterno a seguito di scorrimento della graduatoria. Qualora l'Esperto

intenda recedere dal contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno quindici giorni.

2. Privacy - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dall'Esperto sono raccolti presso l'Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di collaborazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata. I dati forniti dal contraente sono oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di collaborazione o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Art. 8– Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico, avvalendosi di un'attività istruttoria attraverso la consultazione dei docenti collaboratori e/o referenti per i singoli progetti ed attività oggetto del presente Regolamento, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 9 – Interventi di esperti a titolo gratuito

1. In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO di cui all'art.45, comma 2 del D.I. n. 129/2018

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture ai sensi del DL 76/2020 (legge conversione L. 120/2020) – DL 77/2021 art 51 Legge conversione 108/2021 in deroga a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 fino al 30/06/2023 nonché sulla base delle Linee Guida ANAC n. 4.

ART. 2 - PRINCIPI COMUNI

1.- Nell'espletamento delle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento l'Istituto Comprensivo di San Fili garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, la condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. - Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art 80 del Codice nonché dei seguenti requisiti minimi:
- a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere per l'aggiudicazione della gara. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. - Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario sulla base di quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il RUP esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l'ANAC ed eventualmente il codice CUP quando dovuto e svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori.

2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, e cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, sempre nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3. Al direttore compete l'attività negoziale connessa alle minute spese.

3. Solo in caso di procedura negoziata, quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si dovrà costituire una commissione esaminatrice di 5 dipendenti scolastici (tra docenti e ATA), individuati dal Dirigente Scolastico. Possono far parte anche esterni, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo. La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deve agire in totale indipendenza e imparzialità.

ART. 4 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Le procedure negoziate sotto soglia, tenuto conto del valore della procedura e delle soglie comunitarie vengono svolte sul Sistema di mercato elettronico MEPA mediante invito di Operatori Economici selezionati nel rispetto del principio di rotazione.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Per contraente uscente si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto in scadenza o scaduto che si intende affidare nuovamente; qualora si tratti di un appalto che non è mai stato affidato precedentemente, nessun operatore economico viene a priori escluso dalla possibilità di essere invitato. Per operatori economici invitati e non affidatari si intendono anche coloro che sono stati invitati ad una indagine di mercato preliminare ad un affidamento diretto.

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli "affidamenti precedenti" a quello di cui si tratti, qualora detti "affidamenti precedenti" soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) rientrino nella stessa sottocategoria merceologica, per ciò che concerne i servizi o le forniture, ovvero nella stessa categoria, per quanto riguarda i lavori e comunque nella medesima fascia di valore economico di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
 - b) la stipula del contratto precedente sia compresa nel triennio precedente alla data di trasmissione degli inviti della nuova procedura; in caso di affidamento diretto dovrà essere preso in considerazione il triennio precedente alla data della nuova determina a contrarre. Il principio di rotazione si intende comunque rispettato laddove vengano invitati alla consultazione tutti i soggetti iscritti nella sottocategoria merceologica oggetto dell'affidamento. In tale ipotesi, i suddetti soggetti invitati potranno essere tutti nuovamente consultabili in successivi affidamenti.
3. Il criterio di rotazione si considera applicato su MEPA e fuori dal MEPA, nel caso di procedura negoziata o affidamento diretto, quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o per forniture della stessa categoria merceologica. Dopo aver saltato un turno, non vi è più obbligo di rotazione per quel soggetto economico.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga

- i. tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (con pubblicazione di Avvisi per manifestazione di interesse/ creazione di short list).
- ii. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio sopra indicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

ART. 5 - DEROGA ALLA ROTAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
2. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4, l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, è ammesso tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
3. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente e l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva devono essere adeguatamente motivati.

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI

ART. 6 – Acquisizione di servizi, forniture e lavori per importi pari o inferiori ad euro 40.000,00

1. La scelta della procedura deve essere sempre motivata nella determina a contrarre.
2. Per importi pari o superiori a € 1.000,00, in attesa di diverse indicazioni come specificato nell'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), l'Istituzione scolastica si avvarrà se possibile delle convenzioni Consip attive ed idonee alla fornitura dei beni e servizi necessari e nelle quantità desiderate dall'Istituto.
3. È inoltre possibile, previa specifica motivazione e documentazione, non acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePA sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni.
4. L'approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA). Si dovrà ricorrere obbligatoriamente al MePA nel caso di beni informatici.
5. Verificata, l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip, il Dirigente individuerà la procedura più opportuna, efficace e conveniente, secondo quanto specificato di seguito.

6. Il Dirigente scolastico, per acquisto di servizi, forniture e lavori di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento per il corretto funzionamento amministrativo e didattico, fino alla soglia di 2.000,00 euro potrà procedere ad affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza assicurare il rispetto della rotazione degli operatori economici.

7. Per acquisti di servizi, forniture e lavori di valore compreso tra 2.000,01 euro e 10.000,00 euro, ai sensi del D.I. n.129/2018, in virtù del Decreto sbolcca cantieri, e fino a 40.000 euro (come qui esplicitamente autorizzato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso ad affidamento diretto, per le forniture di beni e servizi di valore superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 140.000,00 euro, l'Istituto ricorrerà all'affidamento diretto di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in piena autonomia garantendo l'economicità della fornitura e la rotazione dell'affido.

8. Per la stessa categoria merceologica si affiderà la relativa fornitura ad un operatore economico che non sia già stato destinatario dell'ultimo affidamento. Nel caso in cui è necessario procedere ad affidamento nei confronti dello stesso operatore uscente, la determina dovrà contenere una motivazione esaustiva (es.: per completare, con importi limitati, forniture per prodotti e servizi in essere; o per prestazione di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle previste procedure di scelta del contraente; per motivi di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di interruzione di servizio o pericolo per le persone o per il patrimonio; o per importi limitati per i quali gli oneri lavorativi connessi all'indagine superano i possibili vantaggi ottenibili, comportando quindi oneri impropri a carico dall'Amministrazione).

9. È fatta salva la valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico nella scelta di una diversa procedura fra quelle previste dalla normativa vigente

10. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, poiché gli stessi rappresentano acquisti che soddisfano necessità impellenti per assicurare il corretto funzionamento delle strutture richiedenti l'approvvigionamento medesimo, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica anche con rinvio al presente Regolamento.

- L'Istituto per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo fino a 5.000,00 euro senza obbligo di fare ricorso al MEPA (Legge di Bilancio per il 2019) ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti. In tal caso l'Amministrazione scolastica procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

art.7 determina a contrarre

La procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 140.000 euro per i beni e i servizi e ai 150.000 euro per i lavori può prendere avvio anche tramite il ricorso a un'indagine di mercato, anche informale, o tramite la consultazione degli elenchi di operatori economici a disposizione della stazione appaltante e costituiti presso la stessa, che vengono attuate ad opera del responsabile unico del procedimento, al fine di inquadrare il costo del bene, del servizio o del lavoro, ma anche per individuare già a monte della procedura un fornitore idoneo. Si sottolinea che dato il carattere informale di tale procedura la stazione appaltante non è obbligata a svolgere valutazioni comparative fra le offerte, ma può essere previsto un semplice confronto fra le proposte presentate dagli operatori economici.

La determina a contrarre redatta in forma semplificata, deve indicare l'interesse pubblico da soddisfare con le relative specifiche, i criteri per la scelta degli operatori economici e la selezione delle offerte, l'importo massimo stimato e il capitolo di spesa a cui verrà imputato il costo, la nomina del responsabile unico del procedimento e la motivazione.

Nel caso di acquisto in un mercato elettronico la determina deve essere redatta appositamente per la modalità di acquisto che viene selezionata. A titolo di esempio, nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), dove sono messe a disposizione della stazione appaltante diverse modalità di acquisizione che possiamo individuare come l'ordine diretto di acquisto (OdA), la trattativa diretta di acquisto (TD), la richiesta di offerta (RdO), oppure le convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. la determinazione a contrarre farà riferimento alla modalità di acquisto scelta.

Una volta sottoscritta la determinazione a contrarre la stazione appaltante può procedere ai controlli dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, e degli eventuali requisiti di carattere speciali

richiesti, di cui all'articolo 83 del Codice, quali l'idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica e professionale.

Nei casi dell'affidamento diretto, il legislatore ha indirizzato la procedura verso una maggiore discrezionalità della stazione appaltante. Al fine di rendere più semplice l'iter procedurale, infatti, la stessa non è tenuta alla consultazione di più preventivi fornendone una comparazione e può affidare la fornitura, il servizio o il lavoro senza dover provvedere a formulare una motivazione stringente o comunque di forte giustificazione dell'affidamento eccezion fatta nel caso di affidamento al contraente uscente, ragion del fatto che tale fattispecie porterebbe alla deroga del principio di rotazione.

Art. 10 – Requisiti dei fornitori

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo semplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

2. Con riferimento alle verifiche dei requisiti degli operatori in caso di affidamento diretto o procedura negoziata si fa riferimento alle linee guida ANAC n. 4:

- a. in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, l'Istituto potrà acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

b. per gli affidamenti diretti di importo superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE;

c. per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, l'Istituto, prima di stipulare il contratto procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

3. Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto, anche in ragione, qualora necessario, di aggiornamenti normativi successivi alla data di deliberazione del presente documento.

